



Comunità Montana *delle Alpi del Mare*

*Costituita dai Comuni di: Beinette, Boves, Chiusa di Pesio, Entracque, Limone Piemonte,
Peeveragno, Pianfei, Roaschia, Robilante, Roccavione, Valdieri, Vernante*

Piazza Regina Margherita, 27 – 12017 Robilante (Cuneo)

***REGOLAMENTO
PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO DELLA COMUNITÀ
MONTANA***

Art. 1
OGGETTO

1. Con il presente Regolamento la Comunità Montana delle Alpi del Mare disciplina procedure, tempi e criteri per la concessione del proprio patrocinio, senza costi a carico dell'Ente, a favore di altri Enti pubblici o di soggetti privati operanti nei settori culturale, ricreativo, sportivo, turistico, di solidarietà sociale, agricolo/forestale, di tutela e riqualificazione ambientale.
2. Il patrocinio di cui al comma precedente è concesso per iniziative, attività, manifestazioni o produzioni coerenti con i programmi ed i progetti della Comunità Montana, che abbiano una valenza generale e non perseguano scopo di lucro.

Art. 2
SOGGETTI DESTINATARI

1. I soggetti destinatari del patrocinio sono prioritariamente gli Enti pubblici, le associazioni, le fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato, i comitati e gli organismi rappresentativi di interessi diffusi.

Art. 3
PROCEDURE DI ISTANZA

1. La richiesta di patrocinio deve essere presentata, salvo casi del tutto eccezionali, almeno 15 giorni prima della data fissata per l'iniziativa, allo scopo di consentirne il necessario esame.
2. La Comunità Montana rende noto al richiedente, ultimata l'istruttoria, l'esito della stessa, sia in caso di accoglimento della proposta che di rifiuto, entro 7 giorni dalla data fissata per l'iniziativa.
3. L'istanza deve essere corredata dal programma dettagliato dell'iniziativa e contenere ogni notizia utile a vagliare gli obiettivi della stessa e valutarne l'ammissibilità.

Art. 4
CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE ISTANZE

1. La valutazione delle istanze presentate avverrà sulla base dei seguenti criteri:
 - a. Attinenza e coerenza con gli obiettivi e le finalità della Comunità Montana;
 - b. Rilevanza territoriale;
 - c. Assenza di fini di lucro.

Art. 5
CONCESSIONE PATROCINIO

1. La concessione del patrocinio è disposta dalla Giunta comunitaria, con lettera sottoscritta dal Presidente della Comunità Montana, sulla scorta dei criteri di cui all'articolo 4 e sulla base della documentazione di cui all'articolo 3, comma 3.
2. La concessione del patrocinio autorizza il richiedente all'utilizzo del logo della Comunità Montana e della dicitura "***con il patrocinio della Comunità Montana delle Alpi del Mare***" attraverso i mezzi con i quali provvede alla promozione dell'iniziativa.

3. Il patrocinio viene rilasciato in relazione alla singola iniziativa e non può dirsi ottenuto una volta per tutte, anche in presenza di attività, iniziative o manifestazioni consolidate e ripetute nel tempo.
4. La concessione del patrocinio non comporta automaticamente benefici finanziari o di altra natura (per esempio: coppe, cesti con prodotti tipici locali), a favore delle manifestazioni per le quali viene concesso.
5. Qualora l'istanza di patrocinio sia accompagnata da richiesta di contributo economico, o di benefici di altra natura, le due richieste vengono esaminate e valutate dalla Giunta comunitaria separatamente: l'istanza di patrocinio secondo le modalità contenute nel presente Regolamento; l'istanza di contributo secondo l'istruttoria che le è propria.

Art. 6
NORME FINALI

1. Il presente Regolamento, pubblicato all'Albo Pretorio della Comunità Montana per 15 gg. consecutivi, diventerà esecutivo dopo il quindicesimo giorno dalla sua pubblicazione, sarà inserito nella raccolta dei regolamenti e tenuto a disposizione di tutti gli interessati perché possa esserne presa visione.